

DELIBERAZIONE 11 NOVEMBRE 2025

484/2025/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, PER L'ANNO 2025, CON RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE SARLUX

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1361^a riunione dell'11 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 580/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2024/R/eel);
- la comunicazione di SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l. (di seguito anche: SARAS), del 29 novembre 2024, prot. Autorità 84002, del 2 dicembre 2024 (di seguito: prima comunicazione Saras);
- la comunicazione di SARAS, dell'1 agosto 2025, prot. Autorità 54828, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Saras).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti;

il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- il comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere acconti del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
 - detti acconti possano essere richiesti con riferimento a un arco temporale non superiore al periodo compreso tra gennaio e agosto dell'anno considerato se l'impianto è assoggettato alla disciplina di reintegrazione per l'intero anno;
- con la deliberazione 580/2024/R/eel, in relazione all'impianto Sarlux, l'Autorità ha, tra l'altro:
 - accolto l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l'anno 2025, da SARAS con la prima comunicazione Saras;
 - previsto che, per l'anno 2025, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del Corrispettivo siano non superiori al minore tra l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e l'importo indicato nella prima comunicazione Saras (di seguito: Impegno);
- con la seconda comunicazione Saras, SARAS ha formulato istanza per il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito all'impianto Sarlux per il primo trimestre dell'anno 2025 (di seguito anche: periodo dell'acconto), indicando come costi fissi rilevanti ai fini della determinazione dell'acconto il minor valore tra l'importo dell'Impegno, riproporzionato sul periodo dell'acconto, e l'importo complessivo dei costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e relativi al periodo dell'acconto;
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento di acconti del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto all'impianto essenziale Sarlux, il relativo utente del dispacciamento è al momento esposto finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; gli acconti di cui

al comma 65.30 sono volti proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetto l'utente dell'impianto essenziale Sarlux, Terna riconosca a SARAS un acconto del Corrispettivo per l'anno 2025, con riferimento a detto impianto;
- stabilire che, in relazione all'impianto Sarlux, sia riconosciuto un acconto del Corrispettivo pari a quanto richiesto da SARAS, per il primo trimestre dell'anno 2025, ai sensi del comma 65.30;
- in relazione all'impianto Sarlux, tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2025

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sarlux, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2025 indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 novembre 2025;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a SARAS ENERGY MANAGEMENT S.r.l.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini